

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3638

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2005

Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 2005,
n. 224, recante interventi urgenti in materia di agroindustria
e di ricerca e sperimentazione in agricoltura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Allegato	»	7
Disegno di legge	»	9
Decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del provvedimento garantisce la riattivazione delle procedure di monitoraggio sull'attività delle società del settore agroindustriale partecipate con fondi pubblici (prima gestiti dalla società Interventi a sostegno del settore agroindustriale - RIBS Spa, poi da Sviluppo Italia Spa); inoltre, colmando l'attuale carenza di controlli, il provvedimento prevede l'immediato trasferimento dei crediti e delle partecipazioni ancora in carico a Sviluppo Italia Spa all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa.

Con l'articolo 2 vengono previste disposizioni tese a garantire la prosecuzione dell'attività degli enti di ricerca del settore agricolo e con l'articolo 3 si stabiliscono le misure finalizzate al rapido reperimento e trasporto di razioni alimentari che contribuiranno a far fronte alla grave emergenza in Pakistan.

Art. 1. - *Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia Spa ad ISA Spa.*

Al fine di garantire la riattivazione delle procedure di monitoraggio sull'attività delle società partecipate con fondi pubblici, gestiti prima da RIBS Spa e poi da Sviluppo Italia Spa, il presente articolo prevede il trasferimento immediato dei crediti in essere e delle partecipazioni attualmente ancora in carico a Sviluppo Italia Spa, colmando il vuoto di controlli attualmente esistente e conseguente al trasferimento ad ISA Spa delle necessarie competenze professionali.

In particolare si prevede:

- il trasferimento a capitale proprio del finanziamento soci per 200.000.000 di euro che Sviluppo Italia Spa ha precedentemente erogato al fine di consentire l'operatività di ISA Spa;

- il trasferimento di tutte le partecipazioni acquisite sia dalla ex-RIBS Spa sia da

Sviluppo Italia Spa, nonché i relativi crediti derivanti dai finanziamenti erogati;

- il trasferimento di parte (50.000.000 di euro) delle disponibilità liquide esistenti, mentre la restante liquidità risultante alla data dell'effettivo trasferimento di quanto in oggetto, resterà nelle disponibilità di Sviluppo Italia Spa (circa 200.000.000 di euro);

- il trasferimento degli impegni già assunti da Sviluppo Italia Spa relativi ad iniziative non ancora attuate;

- il trasferimento del finanziamento bancario stipulato dalla ex RIBS Spa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, esente da tasse, imposte dirette ed indirette.

Art. 2. - *Contratti di lavoro autonomo degli enti di ricerca nel settore agricolo*

La disposizione in esame, prendendo in considerazione le necessità gestionali degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, cui, tra l'altro, si riferisce il comma 122 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, consente di far salva la stipula di altri tipi di contratti di lavoro autonomo cui si è fatto ricorso, e si deve ricorrere, per l'attuazione dei progetti indicati nel citato comma 122, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento o dei fondi di finanziamento degli stessi, nel limite di autorizzazione della spesa previsto dai provvedimenti di approvazione dei rispettivi bilanci previsionali.

Art. 3. - *Emergenza alimentare in Pakistan*

A seguito della grave emergenza determinata dal sisma di rilevante intensità che ha interessato alcune regioni del Pakistan e che ha causato un gran numero di vittime e

di senzatetto, che oggi patiscono carenze di generi alimentari di prima necessità, si rende necessario intervenire con misure volte al re-

perimento ed al trasporto di razioni alimentari secondo le direttive fornite dal Ministero degli affari esteri.

RELAZIONE TECNICA

ART. 1. - *Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia Spa ad ISA Spa*

Il presente articolo, oltre a prevedere il trasferimento immediato all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa dei crediti in essere e delle partecipazioni attualmente ancora in carico a Sviluppo Italia Spa, prevede anche il trasferimento a Buonitalia Spa di risorse finanziarie fino a 50.000.000 di euro in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

È previsto, altresì, che l'acquisto della partecipazione di Sviluppo Italia Spa in ISA Spa da parte del Ministero per le politiche agricole e forestali, pari a euro 240.000, avvenga utilizzando per l'anno 2005 la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, per l'attività inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 189 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999, il commissario *ad acta* ex Agensud si può avvalere della collaborazione di ISA Spa, stipulando convenzioni, nell'ambito dei limiti di cui all'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, per un importo massimo di 560.000 euro.

In considerazione dello stato di grave crisi in cui si trovano numerose filiere agricole ed agroindustriali, e rispondendo alle perduranti difficoltà di accesso al mercato creditizio, soprattutto delle imprese meridionali, si prevede, altresì, la possibilità, per ISA Spa, di affiancare all'acquisizione di partecipazioni a condizioni di mercato l'erogazione di un finanziamento a tassi non agevolati.

Al fine di intervenire con urgenza e promuovere l'integrazione delle filiere agroalimentari, razionalizzandone i circuiti commerciali, ISA Spa potrà partecipare ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi per incentivare attività ritenute strategiche, complementari a quelle di trasformazione e commercializzazione. Per i fabbisogni generati dalle predette attività di ISA Spa, la copertura finanziaria è a carico dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ART. 2. - *Contratti di lavoro autonomo degli enti di ricerca nel settore agricolo*

Con la disposizione di cui all'articolo 2, si interpreta il comma 122 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, estendendo la possibilità di stipulare, per la realizzazione dei progetti indicati nel citato comma, anche altri tipi di contratti (collaborazioni professionali, occasionali, e così via), necessari per garantire il regolare svolgimento delle attività. Infatti, la peculiarità della ricerca e della sperimentazione nel campo agricolo e alimentare impone, nell'avvalersi se necessario, di esperti estranei alle amministrazioni, di reclutare professionisti iscritti, per lo più, in albi professionali, rendendo così necessaria la conclusione di contratti di tipo professionale od occasionale.

La disposizione, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 3 - *Emergenza alimentare in Pakistan*

Allo scopo di far fronte alla grave emergenza determinatasi in alcune regioni del Pakistan in conseguenza del sisma di notevole intensità che le ha colpite, il decreto-legge intende procedere al reperimento e trasporto di razioni alimentari che, per contenuti proteici e vitaminici, rappresentino un pasto completo per i senzatetto e per tutti coloro che in qualche modo patiscono carenze alimentari nelle zone colpite.

I prodotti alimentari saranno di facile conservabilità, trasporto ed utilizzo.

L'operazione sarà svolta secondo le istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri e le risorse necessarie all'esecuzione dell'intervento, valutate in 2.500.000 euro, saranno reperite nell'ambito delle disponibilità di bilancio per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'anno 2005.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)**

Art. 4. - *(Finanziamento agli investimenti)*

... *Omissis* ...

42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla Del. CIPE 4 agosto 2000, (n. 90), e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2 della Del. CIPE 2 agosto 2002, n. 62 del 2002, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all'ISMEA.

43. L'ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43.

... *Omissis* ...

LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

... *Omissis* ...

Art. 5. - *(Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria)*

... *Omissis* ...

7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario *ad acta* per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, può operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purché classificate come svantaggiate, con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale.

... *Omissis* ...

LEGGE 27 marzo 2001, n. 122.

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

... *Omissis* ...

Art. 2. - (*Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo*)

... *Omissis* ...

132. La RIBS Spa, nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 novembre 2005, n. 224, recante interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in agricoltura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 novembre 2005, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.

**Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca
e sperimentazione in agricoltura**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi che consentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite l'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.a., di monitorare i fondi «ex RIBS Spa» investiti nelle partecipazioni azionarie di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e di controllare tempestivamente il rientro dei finanziamenti in essere, individuando il soggetto pubblico competente, nonché di consentire il regolare svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione nel campo agricolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.a. ad I.S.A. S.p.a.)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.a. trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.a., senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico dell'ISA Spa, ed in coerenza con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:

a) credito risultante dal finanziamento ad I.S.A. S.p.a. erogato da Sviluppo Italia S.p.a. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;

b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

d) disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;

e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.

2. Sono altresì trasferiti ad I.S.A. S.p.a.:

a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni.

3. Resta a carico di I.S.A. S.p.a. l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.a. in I.S.A. S.p.a. è trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'importo di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.

6. I.S.A. S.p.a. iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia S.p.a. al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.

7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, possono accedere

alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.

9. I commi 42, 43 e 44 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati.

10. All'articolo 5, comma 7-*bis*, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il Commissario *ad acta* opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.a., per l'attività inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999».

11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 132 è sostituito dal seguente:

«132. L'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.a., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite»;

b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

«132-*bis*. L'I.S.A. S.p.a., con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.

132-*ter*. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-*bis*, l'I.S.A. S.p.a. si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE».

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Contratti di lavoro autonomo degli enti di ricerca nel settore agricolo)

1. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 30

dicembre 2004, n. 311, è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli stabiliti dal medesimo comma 122.

Art. 3.

(Emergenza alimentare in Pakistan)

1. Per far fronte allo stato di grave emergenza conseguente al sisma verificatosi in Pakistan, l'AGEA è autorizzata a provvedere al reperimento e trasporto di razioni alimentari da inviare secondo le istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri.

2. Le risorse occorrenti per gli interventi di cui al comma 1, pari a 2.500.000 euro, sono reperite nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'AGEA per l'anno 2005.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI - ALEMANNI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

